



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

N. Presidente

Rif. prot. n.

Roma,

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

ROMA

Al Ministro dell'Economia e Finanze

ROMA

Ai Presidenti delle Commissioni Tributarie

LORO SEDI

OGGETTO: Invio della Risoluzione n. 8 del 18/12/2012 riguardante: "Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – anno 2013 – fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Consiglio in data 4/11/2008 n. 1".

Si comunica che questo Consiglio di Presidenza, nella seduta del 18 dicembre 2012, ha adottato la delibera che si allega in copia.

d'ordine del Presidente
Il Responsabile dell'Ufficio I°
Dr. Aurelio PARENTE

Arg



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N.08 DEL 18/12/2012

Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 -anno 2013- fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Consiglio in data 4/11/2008 n. 1

Premessa

L'art. 24 del D.Lgs 545/92 attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il compito, tra gli altri indicati, di fissare i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché quello di stabilire i criteri per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni tributarie divise in sezioni.

L'art. 6 dello stesso decreto legislativo dispone che il Presidente di ciascuna Commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisca con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri di massima fissati dal Consiglio di Presidenza, per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse; che il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisca il calendario delle udienze ed all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

L'art. 3 bis, comma 2, della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 prevede che i presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

Tali disposizioni tendono ad assicurare da un lato modalità di organizzazione delle Commissioni tributarie omogenee su tutto il territorio nazionale, oltre che a garantire, nella composizione delle sezioni e dei collegi giudicanti, l'apporto delle specifiche professionalità e conoscenze dei giudici tributari, tenuto conto delle diverse estrazioni professionali degli stessi; dall'altro, criteri oggettivi predeterminati di ripartizione dei ricorsi tra le sezioni e tra i componenti di una stessa sezione in modo da escludere, vuoi per le indicate modalità vuoi per i criteri, che i relativi provvedimenti siano ispirati a metodi del tutto discrezionali e/o personalistici.

Atteso che siano state assolte le disposizioni della risoluzione n. 8 del 17 ottobre 2006 con lo spostamento per il 2006-07 di due giudici e della successiva n. 6 del 25 novembre 2008 di un giudice; per l'anno 2013 sarà tenuto a spostarsi un solo magistrato, il più anziano, la cui permanenza nella stessa sezione risale a 5 anni o più,



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ad eccezione del Presidente di Commissione che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 545, presiede la prima sezione.

Eventuali correttivi apportati in ragione di particolari situazioni debitamente motivate, dovranno essere tempestivamente comunicati a questo Consiglio.

I - Composizione delle Sezioni

1) Tutte le Commissioni tributarie regionali e provinciali risultano divise in sezioni.

I Presidenti delle Commissioni avranno cura, con il decreto di composizione delle sezioni, di assicurare, in ciascuna sezione, la presenza di componenti appartenenti alle diverse categorie di cui agli artt. 4 e 5, nel senso che è possibile prevedere la presenza in una sezione di più componenti appartenenti alla stessa categoria solo quando in ciascun delle altre sezioni risulti già assegnato un componente della stessa categoria, salvo specifiche motivate esigenze organizzative (es. componenti di una stessa sezione residenti in città diverse da quella della Commissione).

2) I componenti (Presidente di sezione, Vice Presidente e Giudici) nominati per la prima volta, saranno destinati, preferibilmente, in una sezione nella quale risultino assegnati componenti già in servizio, essendo opportuno non assegnare ad una stessa sezione più di un componente di prima nomina.

3) Ove possibile a ciascuna delle sezioni può essere attribuita una competenza specifica, purché siano almeno due le sezioni specializzate all'interno della Commissione, assicurando, ovviamente, nella composizione della stessa, la presenza di componenti esperti nella materia.

4) Laddove nelle Commissioni si verifichi la contemporanea vacanza del Presidente e del Vice Presidente di una Sezione, si segnala l'opportunità di procedere al temporaneo congelamento della stessa, anche quando una o più delle altre sezioni a seguito "dell'accorpamento" dovesse risultare composta da cinque o più giudici. Tale procedimento, invece, non può essere adottato nell'ipotesi di copertura del solo posto di Presidente di sezione, pur se nella vacanza del posto di Vice Presidente e dei posti di Giudice.

5) Qualora in una sezione manchino i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, e non sia stato possibile il temporaneo congelamento, i Presidenti delle Commissioni applicheranno, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Commissione e, d'ufficio, in mancanza di disponibilità, i componenti della sezione in ordine numerico successiva a quella in oggetto (es. al posto di Presidente della I sezione sarà designato il Presidente della II sezione, del Vice Presidente della II, il Vice Presidente della III, del giudice della IV il giudice della V). Per l'individuazione del giudice si terrà conto della collocazione nella sezione di provenienza (es. se



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

mancono nella III sezione i giudici necessari a comporre il collegio giudicante, si sceglieranno il primo o i primi due giudici della IV sezione) e a tal'uopo, nella composizione delle sezioni, i giudici saranno indicati secondo l'ordine alfabetico.

Ogni componente della commissione non potrà essere contemporaneamente applicato a più di due sezioni oltre a quella di appartenenza.

6) Detto schema di sostituzione sarà seguito anche nell'ipotesi di temporanea assenza di un componente del collegio giudicante, alla quale non sia possibile ovviare con la sostituzione all'interno della sezione.

7) In caso di assenza del Presidente di sezione, per una delle cause indicate nella risoluzione n. 11 del 1° luglio 1997 e per un periodo superiore al mese, il Presidente della Commissione provvederà alla sostituzione del Presidente assente, nelle funzioni giurisdizionali e in quelle non giurisdizionali, nel modo che segue:

- a) se alla sezione risulti assegnato il vice Presidente designerà lo stesso quale facente funzioni;
- b) se alla sezione non risulti assegnato il vice Presidente o se anche lo stesso risulti assente per un periodo superiore al mese e il Presidente della Commissione non ritenga di dover congelare la sezione, adotterà il criterio indicato al n.5, con applicazione di Presidente di altra sezione;
- c) nel caso in cui, per la contestuale vacanza di più posti di Presidente, non sia possibile provvedere in tal senso, il Presidente della Commissione potrà applicare il Vice Presidente di altra sezione quale facente funzioni.

La specifica designazione di cui alla lett. a) è necessaria perché, a norma dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs n. 545/92, il Vice Presidente è chiamato solo a presiedere il collegio giudicante e a sostituire in tale funzione il Presidente assente o mancante.

Secondo il criterio generale espresso al precedente punto 5), le applicazioni di cui alle lett. b) e c) non potranno essere effettuate relativamente a Presidenti o a vice Presidenti già applicati in più di due altre sezioni.

Al fine poi di garantire l'alternanza nelle presidenze dei collegi giudicanti, alla sezione presieduta da un Presidente di Sezione applicato o facente funzioni, come sopra individuato, dovrà essere assegnato un Vice Presidente da individuare con il criterio di cui al n.5).

8) Il Presidente della Commissione, con lo stesso decreto di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs n. 545/92, provvederà alla costituzione della Commissione per l'assistenza tecnica gratuita di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs n. 546/92.

9) I Presidenti delle Commissioni, con decreto da adottare entro il 30 di giugno di ogni anno, indicheranno una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (art. 6, comma 3 D.Lgs 545/92).



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

10) I Presidenti delle commissioni presso cui risultino assegnati i candidati risultati idonei al concorso bandito in data 03 agosto 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale, n.65 del 16 agosto 2011, e nominati componenti immessi in soprannumero nella sede indicata quale prima scelta, provvederanno a segnalare al Consiglio di Presidenza il verificarsi di vacanze nell'organico dei componenti con la carica di giudice tributario, per i provvedimenti di competenza.

La surroga delibera del Consiglio di Presidenza sarà efficace dalla data nella stessa indicata; a seguito della delibera i componenti interessati potranno essere immessi nelle sezioni e nei collegi ove si siano verificate le vacanze con apposito decreto di variazione delle sezioni e dei collegi adottati dai rispettivi Presidenti di commissione e di sezione e trasmessi al Consiglio di Presidenza.

11) Si richiama la risoluzione n. 14 del 23 giugno 1998 per quanto concerne i problemi organizzativi conseguenti alla nuova disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

Nella dizione di Presidenti di Commissioni ed in quella di Presidenti delle Commissioni provinciali si intendono compresi rispettivamente i Presidenti delle Commissioni Tributarie di II grado di Trento e Bolzano e Presidenti delle Commissioni Tributarie di I grado di Trento e Bolzano.

II - Modifiche nella composizione delle Sezioni in corso di anno

Anche alle variazioni in corso di anno si applicano i criteri innanzi indicati.

Prima di procedere all'assegnazione dei componenti di nuova nomina, di cui al punto 2 del precedente paragrafo (composizione delle sezioni), e, comunque, quando in una sezione si verificano vacanze alle quali il Presidente – in considerazione delle pendenze esistenti, che non giustificano il permanente ricorso alle applicazioni – intende ovviare con il trasferimento a tale sezione di un componente di un'altra sezione, dovrà essere data comunicazione a tutti i componenti della Commissione della vacanza che si intende coprire, assegnando un termine non inferiore ai venti giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti.

Tenuto conto di quanto innanzi precisato, il Presidente, con la pubblicazione, specificherà anche l'estrazione professionale che deve avere il componente da destinare al posto da coprire.

Poiché nel corso dell'anno si verificano cessazioni e/o sospensioni a vario titolo si raccomanda di effettuare le dovute comunicazioni con tempestività.

In particolare i decessi vanno rigorosamente certificati o documentati così come ogni altra causa di interruzione dal servizio.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Nei casi di cessazione il Presidente della Commissione avrà cura di provvedere al tempestivo ritiro delle tessere di riconoscimento.

III - Calendario delle udienze e composizione dei Collegi giudicanti

a) All'inizio di ogni anno il Presidente della Commissione, attenendosi alle disposizioni contenute nella delibera consiliare n. 1628 del 27/07/2011, riguardanti l'obbligo di prevedere un numero di udienze mensili adeguato e, di norma, non inferiore a quattro per collegio, sentiti i Presidenti di sezione, stabilisce i giorni della settimana nei quali le sezioni tengono udienza e fissa il periodo di vigenza della composizione dei collegi giudicanti nell'ambito della Commissione stessa, di modo che risulti uniforme per tutte le sezioni.

b) Il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio dell'anno, previa consultazione dei componenti della sezione, stabilisce con proprio decreto il calendario e l'orario delle udienze della sezione. All'inizio di ogni trimestre il Presidente di ciascuna sezione (così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 545/92) o, se ragioni organizzative lo giustificano, di ogni quadrimestre o semestre (con il limite, comunque, del semestre) stabilisce la composizione dei collegi giudicanti, curando l'avvicendamento dei componenti della sezione nei diversi collegi, in modo da evitare collegi "fissi", composti, cioè, sempre dagli stessi componenti e prevedendo un collegio settimanale.

Qualora ciò non sia possibile per problemi di strutture, di personale od altre cause, che il Presidente specificherà, è possibile programmare diversamente l'attività dei collegi, osservando, quanto alla presidenza degli stessi, l'alternanza con il Vice Presidente.

Particolari situazioni che non consentono di attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo III, punto a) dovranno essere segnalate dai Presidenti delle Commissioni, con la specifica indicazione delle ragioni e delle proposte che si indicano in alternativa, al Consiglio di Presidenza che potrà autorizzare la deroga.

E' compatibile la tenuta di due udienze nello stesso giorno purché la composizione dei collegi giudicanti sia diversa.

c) Nella predisposizione dei collegi, il Presidente di sezione prevederà anche un turno di sostituzione per eventuali assenze, indicando per ciascun collegio un componente della sezione, non compreso nella composizione del collegio, che sarà chiamato a sostituire il componente assente. Pertanto, il componente, che non possa essere presente nel giorno di udienza, è tenuto a comunicare preventivamente, senza ritardo, la sua indisponibilità al Presidente di sezione e/o alla segreteria; nel caso che l'impedimento si manifesti nell'imminenza dell'udienza, deve avvertire della sua assenza direttamente il componente designato per la sostituzione e, comunque, il Presidente e/o la segreteria.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Nell'ipotesi che anche il componente previsto di turno per la sostituzione sia assente o, comunque impossibilitato, sarà chiamato a comporre il collegio l'altro componente della sezione.

Il Presidente della sezione, in caso di assenza, è sostituito dal Vice Presidente della sezione medesima.

Il Vice Presidente sarà sostituito, nell'ordine, dal Presidente della sezione e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Vice Presidente di altra sezione.

Il principio cui occorre attenersi è, quindi, quello della sostituzione predeterminata all'interno della sezione, con possibilità di ricorrere al sistema indicato ai punti 6 e 7 del precedente paragrafo, solo quando si verifichi l'impossibilità della sostituzione interna.

Esempio: (da indicare nel decreto)	Collegio A Pres. di Sez. Componenti 1 2 Sostituzione 3	Collegio B Vice Pres. Sez. Componenti 3 4 Sostituzione 2	Collegio C (eventuale) Componenti 5 o 1 6 o 3
(da non indicare nel decreto)	Sostituzione Presidente con il Vice Presidente poi con il Pres. di altra Sez.	Sostituzione Vice Presidente con il Pres. di Sez. poi con Vice Pres. altra Sez.	

Anche la sostituzione, per così dire esterna, è predeterminata, nel senso che se, in ipotesi, il Presidente della II sezione, chiamato a sostituire il Presidente della I, sia impossibilitato, quest'ultimo sarà sostituito dal Presidente della III sezione e così di seguito.

d) Per rendere effettivo e funzionale l'indicato sistema di sostituzione, i Presidenti di Commissione inviteranno i Presidenti di sezione a concordare i collegi almeno con il Presidente di sezione numericamente successiva (ad es., il Presidente della I sezione con il Presidente della II).

e) Tuttavia, in alternativa al sistema di sostituzione innanzi delineato, è in facoltà dei Presidenti delle Commissioni predisporre, in relazione a ciascun giorno di udienza, un elenco dei Presidenti di sezione, dei Vice Presidenti di sezione e dei giudici disponibili per le sostituzioni, che verranno utilizzati osservando, una turnazione.

Le Segreterie dovranno attestare che la sostituzione è avvenuta secondo gli indicati criteri, dando atto dell'impossibilità del chiamato precedente ad essere presente.

f) Qualora in una sezione siano presenti soltanto il Presidente, il Vice Presidente ed un giudice e l'indicato sistema di sostituzione e di applicazione non consenta la



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

composizione di più di due collegi nel mese o ne consenta solo qualcuno, è possibile che il collegio sia composto dal Presidente della sezione, che lo presiede, e dal Vice Presidente e dal giudice come componenti.

Allo scopo di garantire un'uniformità di giurisprudenza della sezione su alcune questioni, è data facoltà al Presidente di convocare periodicamente tutti i componenti della sezione per una stessa udienza. In tal caso il collegio risulterà composto per ciascun ricorso dal Presidente, dal Vice Presidente e dal relatore e, per i ricorsi assegnati al Presidente o al Vice Presidente come relatori, da uno dei giudici, partendo da quello indicato con il n. 1 nella composizione della sezione per il primo ricorso e procedendo con quello indicato con il n. 2 per il secondo ricorso e così di seguito.

g) Vista la risoluzione Consiliare n. 5/2002, che definisce i criteri generali da rispettare per l'applicazione in Commissioni diverse da quelle di appartenenza, la relativa domanda dovrà essere formulata con l'indicazione specifica dell'incarico o degli incarichi da ricoprire (giudice-vice presidente di sezione-presidente di sezione) ed esclusivamente in caso di necessità, specificatamente individuata e documentata (es: insufficienza di magistrati tributari in relazione al carico di lavoro della Commissione richiedente, impossibilità documentata, di formazione delle sezioni o dei collegi, anche per circostanze straordinarie come nel caso di sospensione dalle funzioni o di assenza per malattia o altra causa”);

h) prima di procedere alla richiesta di applicazioni da altre Commissioni, il Presidente della Commissione è tenuto alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse interne, in particolare, nel provvedere alla copertura dei posti vacanti di Presidente di sezione o di Vice Presidente deve seguire i criteri stabiliti nelle sezioni I e II della presente risoluzione, ricorrendo, progressivamente a tutte le figure interne della Commissione in dette sezioni individuate (es. nelle sezioni prive di Presidente di sezione sarà il Vice Presidente titolare in sezione che ne assumerà le funzioni e nelle sezioni prive di Vice Presidente si ricorrerà all'utilizzo dei Vice Presidenti delle altre sezioni, ed infine, solamente in caso di mancanza o impossibilità di ricorrere alle predette figure, si ricorrerà ai Presidenti di sezione e Vice Presidenti provenienti da altre Commissioni;

IV - Assegnazione dei ricorsi

Per quanto riguarda l'assegnazione e la equa ripartizione dei ricorsi alle sezioni ed ai singoli relatori, si applicano le Risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010 che disciplinano l'intera materia.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

V - Deposito degli schemi dei decreti - osservazioni degli interessati – reclami al Consiglio di Presidenza

I Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti di sezione depositeranno presso le rispettive Segreterie gli schemi dei decreti suindicati entro il 15 gennaio 2013, mentre depositeranno entro il 30 giugno 2013 i decreti relativi a una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Ciascun componente della Commissione o della sezione, potrà prenderne visione ed estrarre copia e formulare osservazioni, le quali vanno depositate presso la rispettiva Segreteria entro il 25 gennaio 2013, o per i decreti di composizione delle sezioni feriali entro il 10 luglio 2013.

I Presidenti delle Commissioni e delle sezioni, tenuto conto delle osservazioni depositate, adotteranno i detti decreti entro il 1° febbraio 2013, 15 luglio 2013 per quelli delle sezioni feriali, con specifica motivazione in ordine alle osservazioni. I decreti medesimi sono immediatamente esecutivi, ma gli interessati possono proporre reclamo al Consiglio di Presidenza, per violazione dei criteri innanzi precisati, depositando il relativo atto presso la Segreteria della Commissione entro il 10 febbraio 2013 e per quelli delle sezioni feriali entro il 25 luglio 2013.

Scaduto tale ultimo termine, i Presidenti delle Commissioni trasmetteranno al Consiglio di Presidenza i decreti (compresi quelli dei Presidenti di sezione) e gli eventuali reclami.

Il Consiglio di Presidenza, di ufficio, in sede di verifica, o su reclamo degli interessati, può annullare i provvedimenti che risultassero in contrasto con i criteri stabiliti e/o adottare provvedimenti in sostituzione.

Va da se che dopo il termine del 15 febbraio 2013 i Presidenti di Sezione sono tenuti a depositare con le medesime modalità anche i provvedimenti relativi alla composizione dei collegi giudicanti che emetteranno successivamente, avendo cura di farlo entro la fine del mese precedente il periodo di riferimento (es. il secondo trimestre va depositato entro il 31 marzo, il terzo entro il 30 giugno, ecc.), ed i Presidenti di Commissione sono tenuti ad inviarli al Consiglio di Presidenza.

Il mancato deposito dei provvedimenti di cui sopra presso le Segreterie delle Commissioni e/o la mancata trasmissione entro i termini stabiliti comporterà l'avvio di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 545/92.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

VI - Commissione del patrocinio a spese dello Stato

Ai sensi dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, presso ogni Commissione Tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un Presidente di Sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal Presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla Direzione Regionale delle Entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente.

Nel caso di indisponibilità da parte dei Presidenti di Sezione o dei giudici alla designazione di componenti della commissione del patrocinio a spese dello Stato, il Presidente della commissione procederà alla nomina d'ufficio, con il criterio della minore anzianità nella qualifica e, a parità di requisito, della minore anzianità anagrafica.

Al Presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.

Il provvedimento concernente la composizione della suddetta commissione sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza entro il primo quadrimestre dell'anno 2013. In occasione della trasmissione il Presidente della commissione provvederà anche, per i provvedimenti disciplinari che il Consiglio riterrà di adottare, a segnalare i nominativi dei componenti che avessero rifiutato di far parte della commissione del patrocinio a spese dello Stato.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno la presente risoluzione, senza ritardo, consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta e ai Direttori delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 545/92.


IL PRESIDENTE
Gaetano Santamaria Amato